R.G. n. 25-1/2025 PROC. UN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 25-1/2025 ruolo procedimento unitario proposta da

[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso dall'Avv. Pamela Bordacchini (C.F.: [redacted]) elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto procuratore sito in Pian di Porto Voc. Bodoglie - Via Umbria 150/A - 06059 - TODI (PG), con l'assistenza dei gestori Dottoresse [redacted]

RICORRENTE

AVENTE AD OGGETTO: **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato il 25.03.2025, [redacted] deduceva:

- di aver depositato presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia, richiesta per la nomina di un professionista che svolgesse la funzione di Organismo di Composizione della Crisi e che le era stata veniva comunicata la nomina della Dott.ssa [redacted] e della Dott.ssa [redacted] quali gestori della procedura, le quali avevano completato le proprie verifiche patrimoniali e documentali;

-di avere, pertanto, predisposto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ricorrendo i presupposti di cui all'art 67 e ss. CCI, in quanto l'istante:

a) si trovava in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge, ossia "in uno stato di crisi o di insolvenza" intesa quest'ultima come lo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 2 lett. b);

b) non era sottoponibile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) non era già stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d) non aveva determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e) era consumatore, non avendo mai avuto la Partita IVA o svolto attività di tipo imprenditoriale ed essendo i debiti contratti per finalità estranee alla sfera lavorativa.

La medesima ricorrente ha altresì esposto come le cause della crisi si sarebbero dovute imputare essenzialmente a difficoltà finanziarie originate dalla richiesta di finanziamento che il Sig. coniuge della sovraindebitata, ha ottenuto per l'acquisto di un'autovettura nel 2013 ed una seconda autovettura nel 2014 (Doc. 21 e 22).

Nel corso del 2013 anche la Sig. veva sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto di una ulteriore auto, finanziamento regolarmente onorato (Doc. 23).

Le rate per sostenere il costo delle due autovetture sono state dapprima puntualmente corrisposte, poi, con il sopraggiungere dell'invalidità civile del Sig. certificata nel 2014 (Doc. 24), il reddito familiare si è notevolmente ridimensionato, non potendo egli assolutamente lavorare, e conseguentemente si sono accumulati ritardi nei pagamenti delle rate.

Ora, avendo la contratto i debiti suddetti in qualità di coobbligata, i creditori hanno proceduto a pignorare lo stipendio della stessa attraverso due distinte procedure di pignoramento mobiliare presso terzi incardinate presso il Tribunale di Spoleto (Doc. 25, 26, 27, 28 e 29).

Le crescenti difficoltà finanziarie del nucleo familiare, ricadute sulla sovraindebitata per scelte operate in passato dal coniuge, hanno portato nel 2022 la stessa a richiedere, ed ottenere, un ulteriore prestito, concretizzatosi con la cessione del quinto dello stipendio; tale finanziamento, riducendo ulteriormente il reddito netto disponibile in busta paga, già gravato dal pignoramento, non ha fatto che aggravare la già precaria situazione finanziaria (Doc. 30).

La causa del sovraindebitamento della sarebbe, dunque, da ricondursi essenzialmente all'impossibilità di lavorare da parte del coniuge dovuta ai certificati problemi di salute dello stesso e, riduzione delle finanze familiari disponibili, a seguito dei pignoramenti e cessioni del quinto dell'unica fonte di reddito.

Si evidenzia, ancora, in ricorso come la ricorrente svolga attività di dipendente a tempo indeterminato del settore privato presso con sede in Collazzone (PG) – Via Vittorio Emanuele n. 6, ed ha un reddito medio mensile netto di circa € 1.600,00 e che la medesima è coniugata con , il quale percepisce una pensione di invalidità con una retribuzione media mensile netta di circa € 775,00 per quattordici mensilità.

La medesima non possiede immobili e vive in un appartamento in forza di un contratto di locazione sottoscritto in data 4/12/2021 al canone mensile di € 300,00.

Il patrimonio mobiliare risulta essere composto da un'autovettura Fiat Grande Punto targata immatricolata nel 2006 il cui valore potrebbe aggirarsi, sulla base delle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, intorno ad € 1.500,00/2.000,00 in base allo stato di usura del mezzo.

L'esposizione debitoria complessiva (comprensiva dei costi stimati per i compensi dei gestori) è pari ad euro 81.095,33 ed è così suddivisa:

Per_2 352,12 € 352,12 debito in prededuzione;

La proposta formulata dalla ricorrente, la cui esecuzione è prevista in un arco temporale di 89 mesi, poco più di 7 anni, prevede il pagamento di una somma mensile di euro 550,00, pari alla differenza tra il reddito mensile attuale, di circa € 1.658,00 e le spese mensili di mantenimento che sono quantificate in € 1.102,31.

È, al riguardo, indicato il pagamento in misura pari al 100% del debito prededuttivo nei confronti dei gestori e dell'OCC suddiviso nelle prime 5 rate ed il successivo pagamento, in misura pari al 100% dei compensi del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso a decorrere dalla sesta rata fino alla n. 75, al pari di tutti gli altri debiti relativi ai creditori chirografari sopra elencati, in relazione ai quali è previsto il pagamento di un importo pari al 50% del debito residuo.

Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente ha concluso affinché il Tribunale di Spoleto, in via principale, omologasse il piano di ristrutturazione proposto.

I gestori nominati, hanno depositato, come detto, la propria relazione particolareggiata, con la quale hanno attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 28.03.2025, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato ai gestori di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente; disposto, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dei gestori e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), i medesimi gestori, sentito il debitore, riferissero al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 14.05.2025, i medesimi professionisti trasmettevano quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come non vi fosse necessità di apportare modifiche al piano (sia pure dovendosi precisare il residuo debito nei confronti della [redacted] ed, ancora, come fossero pervenute osservazioni da parte della medesima [redacted]

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge – pertanto - alla odierna decisione.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il ricorso proposto meriti accoglimento alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

2.1. Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Tenuto conto della modifica apportata a detta disposizione dal d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) - applicabile *ratione temporis* anche al presente procedimento, si riscontra, in particolare, come la stessa ricorrente abbia fatto accesso al presente strumento di regolazione della crisi per debiti contratti proprio nella qualità di consumatore.

E detta qualità deve essere riconosciuta, anche ove si consideri che la maggior parte della esposizione debitoria della stessa derivi dalla prestazione di garanzia fideiussoria in favore del marito, debitore principale, in relazione ad obbligazioni dal medesimo contratte per scopi estranei alla sua attività professionale, essendo sorte le relative obbligazioni per l'acquisto di autovetture.

Si ricorda, sul punto, come la Corte di Legittimità con Ordinanza n. 742/2020 abbia evidenziato come il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incida sul piano della qualifica dell'attività di uno dei contraenti atteso che ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento di attività professionale del terzo garante.

È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito, tanto che si è osservato come la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, può beneficiare della qualifica di "consumatore" (nell'accezione delineata in sede comunitaria), a prescindere dall'accessorietà che intercorre tra i due contratti e incentrata sull'estraneità (o meno) della figura del fideiussore rispetto all'attività di impresa della debitrice (Cass. Civ., Sez. VI, 8 maggio 2020, n. 8662).

Ma anche ove si accedesse al precedente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "*…il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria*" (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25155) si addiverrebbe, nella fattispecie in esame, alla medesima conclusione, posto che anche l'obbligazione principale garantita ha natura consumeristica.

Nel caso di specie, infatti, esaminando il ricorso introduttivo e la relazione particolareggiata, si rileva come l'origine del sovraindebitamento sia da ascrivere alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dalla ricorrente, riscontrandosi effettivamente, dall'esame degli atti e dei documenti allegati che:

- le obbligazioni rimaste inadempiute hanno tratto effettivamente origine dai due contratti di mutuo che il Sig. [redacted] coniuge della sovraindebitata, ha ottenuto per l'acquisto di un'autovettura nel 2013 ed una seconda autovettura nel 2014 (Doc. 21 e 22 fascicolo ricorrente);
- alla data della stipula, per quanto emergente dagli atti ed in particolare dal verbale di riconoscimento di invalidità civile [redacted] lo stesso svolgeva la professione di autista, professione di fatto interrotta a decorrere dal 2014, allorché egli veniva riconosciuto invalido permanente con riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99%, descritto con mediocri condizioni generali, sebbene all'epoca, avesse solamente 46 anni (doc. 25 fascicolo ricorrente);
- lo stesso veniva riconosciuto anche titolare dei benefici della legge 104/1992 (cfr. doc. 43 fascicolo ricorrente);
- la ricorrente figura in entrambi i contratti sottoscritti dal marito come garante;
- la stessa, tuttavia, nell'anno 2013 sottoscriveva a sua volta un contratto di finanziamento per l'acquisto di una ulteriore auto, finanziamento che è stato regolarmente onorato (Doc. 23 fascicolo ricorrente), non oggetto della presente domanda;
- la cessazione dell'attività lavorativa del coniuge ha chiaramente inciso sulla regolarità dei pagamenti dei contratti di finanziamento dal medesimo stipulati, incidendo innegabilmente sulla ricorrente, che ha prestato la garanzia fideiussoria, con la conseguenza per la quale i creditori hanno proceduto a pignorare lo stipendio della stessa, attraverso due distinte procedure di pignoramento mobiliare presso terzi incardinate presso il Tribunale di Spoleto (Doc. 25, 26, 27, 28 e 29);
- la ricorrente, già dall'anno 2013, come risulta da copia delle buste paga in atti (doc. 11 fascicolo di parte) svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato del settore privato presso IL MONASTERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA *P.IVA_1*) con sede in Collazzone (PG) – Via Vittorio Emanuele n. 6 percependo uno stipendio medio mensile netto di circa € 1.600,00, laddove [redacted] risulta percepire una pensione di invalidità con una retribuzione media mensile netta di circa € 775,00 per quattordici mensilità;
- nel tentativo di regolare la pregressa esposizione debitoria, a fronte delle precedenti iniziative giudiziarie avanzate nei suoi confronti, nel 2022 la stessa ricorrente ha a richiesto un ulteriore prestito, concretizzatosi con la cessione del quinto dello stipendio, riducendo ulteriormente il reddito netto disponibile in busta paga, già gravato dai pignoramenti, con ulteriore peggioramento della già precaria situazione finanziaria della [redacted]

Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurre la ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dalla stessa contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale e familiare,

riservandosi in separato punto la diversa analisi – avuto riguardo alla genesi dei debiti – relativa alla sussistenza o meno del requisito della meritevolezza in capo alla stessa.

2.2. Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nello specifico, come messo in luce nella relazione dei gestori, emerge chiaramente come – sulla base del raffronto tra attivo e passivo – la ricorrente non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento dal medesimo contratte.

In relazione al passivo, si evince dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, dall'elenco dei creditori e dai documenti allegati, come lo stesso ammonti, complessivamente, ad euro 81.095,33 ed è così suddivisa:

O.C.C. € 352,12 € 352,12 debito in prededuzione;

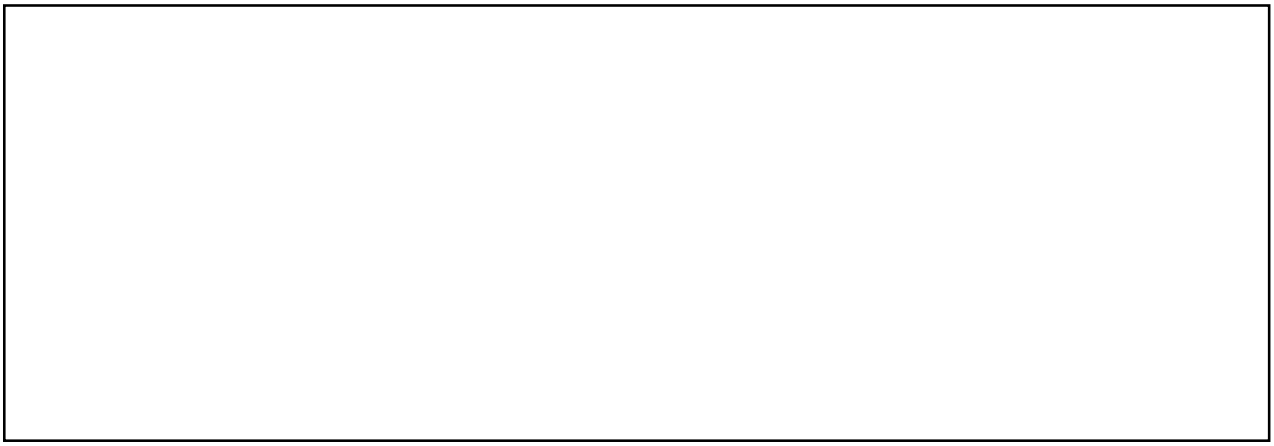

L'attivo sulla quale la ricorrente può contare deriva, come esposto in premessa, esclusivamente dal proprio stipendio, di circa 1.600,00 euro, gravato già dai due pignoramenti sopra ricostruiti e dalla cessione del quinto originata dall'ultimo finanziamento contratto.

Il tutto, a fronte di spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dal di lei marito, quantificate in circa 1.704,00 euro.

La stessa, come detto, può contare esclusivamente sulla pensione percepita dal marito, pari a circa 900,00 euro mensili.

Ed al riguardo, si evidenzia nella relazione particolareggiata come anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto decisamente inferiori alla media dei nuclei familiari con due componenti residenti in Umbria quantificata dall'Istat per l'anno 2023 in euro 2.776,74.

Chiaro è, pertanto, come il permanere della attuale situazione debitoria non sia sostenibile, avuto riguardo ai pignoramenti in essere, alla cessione del quinto ed alle spese per il proprio mantenimento, a fronte dei modesti redditi percepiti.

2.3. Relativamente al requisito della meritevolezza in capo al debitore, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 CCII ed ai fini di ammissibilità della domanda, occorre escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, "*limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Sennonché l'art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. '*triplice test di meritevolezza'*, che ostava all'ammissione quando il consumatore:

1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;

3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*", formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.

Già con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come "*In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da*

questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis".

Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l'art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) "*oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia 'determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode': tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come* ***i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati****"- cfr. Cass. N. 22890 del 2023*

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato, dunque, che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Nella relazione illustrativa al CCII si legge: "***si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile***.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)").

La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione è, quindi, **necessariamente contraddistinta da connotati di gravità.**

Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano "meritevole" il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con "la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto "shock esogeno"; vedi sul punto Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843, la quale ha statuito che "*in tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del*

piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili").

Si è ancora osservato come *"..Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,* ***con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi****: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa,* ***ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento****"* (cfr. Corte di Appello di Bologna del 9.02.2024).

La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i "requisiti negativi", secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente "soggettivo".

In sintesi: non si tratta di "premiare" "in positivo" il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, "in negativo", il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La colpa deve però atteggiarsi a grave e la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati (cfr. Corte di Appello di Firenze, est. *Per_3* dell'8.11.2023, proc. N. 2351/2023, interamente richiamata e condivisa)

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave.

2.3.1. Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, emerge come non sussistano elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento dell'odierna ricorrente sia stata determinata con colpa grave.

Le prime due esposizioni debitorie della stessa, infatti, come visto, risultano sorte per effetto della prestazione di garanzie concesse in favore del di lei marito, per l'acquisto di due autovetture di valore, certamente, non particolarmente significativo (circa 10.000 euro l'una).

Al momento della stipula (anche con riferimento al contratto del 2014 che risale al mese di febbraio ed antecedente al riconoscimento della invalidità civile), entrambi i coniugi, debitore principale e garante, prestavano attività lavorativa, come emerge dall'esame delle buste paga prodotte in atti relative alla ricorrente e di cui si è già detto.

Deve allora escludersi, già con riferimento alla contrazione delle originarie obbligazioni rimaste inadempiute e dovendosi necessariamente incentrare l'esame dell'elemento soggettivo sulla donna e non già sul di lei marito, estraneo alla procedura, che la stessa istante fosse in colpa grave.

E' noto, al riguardo, come la giurisprudenza di merito riscontri tale presupposto ostativo allorché si tratti di fideiussore, quando il medesimo – diversamente dalla fattispecie in esame – abbia contratto i debiti nell'ipotesi in cui l'inadeguatezza della sua capacità patrimoniale fosse tale da escludere, *ab origine* e senza la necessità di particolari indagini tecniche, qualsiasi ragionevole prospettiva restitutoria. Si è, infatti, detto che la condotta di colui che si determina ad assumere obbligazioni in modo eclatante prive di qualsiasi indice di proporzionalità ed adeguatezza rispetto appunto alla propria situazione di incapienza, accettando il rischio di poter essere escusso infruttuosamente dai finanziatori, lambisce uno stato soggettivo che dalla colpa grave sconfina senza soluzione di continuità nel dolo eventuale, come nel caso del fideiussore che presti la garanzia nonostante la totale incapienza patrimoniale (cfr. Tribunale di Taranto 28.02.2024).

Ed a riprova della capacità della stessa donna di far fronte alle obbligazioni personalmente contratte, si consideri che il finanziamento dalla medesima stipulato per l'acquisto della sua auto, sempre nel 2013, è stato dalla stessa onorato, come già osservato.

Solo in via sopravvenuta alla stipula dei due contratti, per effetto della cessazione della attività lavorativa del di lei coniuge, legata al riconoscimento della invalidità civile, la medesima è risultata destinataria, in qualità di garante del marito, debitore principale inadempiente, delle procedure esecutive di cui sopra, che hanno condotto al pignoramento di parte dello stipendio percepito.

Emerge, dunque, come la incapacità di far fronte agli originari debiti, sia dipesa da eventi sopravvenuti e non prevedibili al momento della stipula degli originari contratti da parte della donna.

Sennonché, in relazione all'ulteriore debito contratto, questo, personalmente, dalla ricorrente nel 2021, si evidenzia quanto segue.

Lo stesso è riferito alla società [ ] in forza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto in data 23/12/2021 per euro 21.206,01, da corrispondere in 120 rate dell'importo di euro 255,00 cadauna, per un totale dovuto di euro 30.600,00.

Il debito residuo ammonta ad euro 21.165,00 al 31/03/2025, importo inferiore di euro 1.530,00 rispetto a quanto indicato nella relazione considerato le successive rate pagate sino all'emissione del decreto di cui all'art. 70 co. 1 CCII del 28.03.2025.

Osserva la creditrice [ ] come la ricorrente dovrebbe ritenersi, in colpa grave, poiché a suo avviso:

a) non avrebbe segnalato, al momento della conclusione del contratto, ulteriori esposizioni debitorie oltre alla precedente cessione del quinto con la medesima creditrice e che si andava a rinnovare;
b) non avrebbe dichiarato la presenza di ulteriori redditi concorrenti al mantenimento della famiglia "per euro 1.300,00, redditi che invece oggi vengono negati dalla ricorrente";
c) avrebbe, dunque, dolosamente indotto l'Istituto alla concessione del finanziamento.

In relazione al profilo sub a), si evidenzia come il questionario per la valutazione del merito creditizio allegato alle osservazioni formulate dalla creditrice opponente, trasmesse in data 14.05.2025 dai gestori, non contempli, invero, specificamente la compilazione di alcuna specifica voce come quella richiamata.

Quanto all'aver taciuto dalla donna di essere assoggettata ai due pignoramenti presso terzi, si rileva come gli stessi non origino, come visto, da obbligazione contratte a titolo principale dalla stessa, motivo per il quale, nella asimmetria informativa che innegabilmente connota i rapporti contrattuali come quelli in oggetto, deve ritenersi come tale omissione non sia idonea a connotare di gravità il comportamento, asseritamente colposo, della medesima ricorrente.

Appare piuttosto dirimente, sul punto, la circostanza per la quale, come emerge dal doc. 47 allegato al ricorso, il nominativo della medesima ricorrente, già al momento della contrazione del primo finanziamento con l'Istituto opponente, risultasse oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il che implica come il creditore avesse già a disposizione più delle informazioni che si imputano gravemente omesse alla ricorrente.

Sennonché, si osserva ancora, sotto altro e concorrete profilo, come alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Non può trascurarsi, infatti, la circostanza secondo cui l'ordinamento ponga obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore.

Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato.

Si ricorda, allora, come l'art. 124bis co.1 TUB preveda che: "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: "*da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi*

principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. ***Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto****.* ***Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato*** (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)" (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato, appare evidente che la mera consultazione della banca dati avrebbe disvelato alla creditrice opponente come la ricorrente fosse esposta anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

La *ratio* della disposizione invocata è, infatti, quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio*, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, sono certamente maggiormente in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, anche rispetto al debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

D'altro canto, ad escludere la gravità della colpa in capo alla ricorrente, soccorre la riscontrata omessa violazione del merito creditizio del debitore, valutata dai gestori nella relazione particolareggiata nella quale si legge che *"...I sottoscritti gestori, così come disposto dall'art. 68 co. 3 CCI, hanno verificato il rispetto della sostenibilità del rapporto tra le rate di finanziamento e il reddito disponibile per l'anno 2013 e successivi (anno nel quale è stato stipulato il primo contratto di finanziamento e successivi). Considerando il nucleo*

familiare composto da due soggetti, è stato determinato un coefficiente ISEE pari a 1,57 e valutato cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione. L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità ed il coefficiente ISEE come sopra descritto. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'Inps e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. Dai dati della tabella che precede si evince, quindi, che il rapporto tra le rate ed il reddito disponibile risulta rispettato e, pertanto, si è verificato con esito positivo che "il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita", estendendosi detto giudizio anche con riferimento all'ultimo finanziamento contratto e riguardante l'odierna opponente (cfr. pag. 13 della relazione), segno evidente della insussistenza, in capo alla stessa, di colpa grave per non aver valutato correttamente la sostenibilità dell'ulteriore debito assunto.

Emerge allora, dalla analitica ricostruzione che precede, come l'esposizione debitoria divenuta poi insostenibile non possa essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti contratti per sopperire ad esigenze familiari, mediante il ricorso a nuovi finanziamenti, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni di mantenimento suo e del nucleo familiare.

Da non trascurare, infatti, per escludere l'effettiva sussistenza di un comportamento fraudolento o gravemente colposo del ricorrente, è la circostanza per la quale, la medesima abbia onorato il finanziamento dalla stessa contratto nel 2013 per l'acquisto della propria auto, rispondendo invece dell'inadempimento altrui.

In relazione, invece, al profilo sub b), si condividono pienamente le osservazioni dei gestori, laddove evidenziato "…*come il questionario che la debitrice ha sottoscritto in sede di richiesta del finanziamento e circa il reddito prodotto dal coniuge nulla risulta divergere dalle informazioni trasmesse ai medesimi gestori, posto che anche in sede di relazione è stato verificato che l'introito mensile è pari a circa 900,00 euro* (ed ivi risultano dichiarati 700 euro percepiti dal coniuge più ulteriori 200 "per forme di risparmio"), *mentre con riferimento alle altre forme di risparmio/investimento pari a 400,00 euro mensili dichiarate, trattandosi di una voce assai generica, la finanziaria, visto anche quanto disposto dall'art. 124 bis del TUB richiamato dall'art. 69 c.2 CCII, avrebbe potuto mettere in atto una serie di verifiche adeguate applicando procedure relative a rafforzare la valutazione del merito creditizio anche al fine di evitare comportamenti non prudenti nella concessione del credito*".

Tra l'altro, appare assolutamente verosimile, oltre che inidoneo a connotare in termini negativi il comportamento della donna, che la stessa, alla data di stipula del contratto, avesse "unicamente" 400 euro a titolo di "disponibilità finanziaria corrente", riferendosi la voce contrassegnata, relativa a "forme di risparmio", proprio alle disponibilità attuali al momento della stipula.

Diversamente, alcuna contestazione viene sollevata, in relazione alla voce più importante e relativa alla quota accantonata di TFR della quale si fa menzione nel questionario sopra indicato.

Relativamente al profilo sub c), deve allora e conseguentemente escludersi il dolo in capo alla stessa ricorrente, per l'assorbente considerazione per la quale non è ravvisabile neppure la colpa grave, considerato:

- che il sovraindebitamento (esaminato nel suo sviluppo dinamico) è stato correlato anche ad eventi non ragionevolmente prevedibili;

- che i finanziamenti ricevuti non sono stati destinati a esigenze voluttuarie, ma per far fronte a bisogni familiari e per fronteggiare la sopravvenuta carenza di liquidità derivante dalla sottoposizione a pregresse procedure esecutive per debiti contratti dal coniuge (ed, al riguardo, giova ripeterlo, non è concesso sindacare sul di lui stato soggettivo).

Si evidenzia, dunque, come quanto eccepito dalla opponente in merito ad un asserito comportamento gravemente colposo, se non anche doloso, del debitore:

- è assorbito, come sopra visto, dalla asimmetria informativa, innegabilmente sussistente, tra il debitore e l'Istituto di credito, a svantaggio del primo; ciò, considerata la ratio dell'art. 124 TUB e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la disponibilità in capo all'Ente erogante il finanziamento, già prima della sua stipula, di tutti i dati necessari ad escludere la concessione di una ulteriore linea di credito al ricorrente;
- non osta al riconoscimento della meritevolezza in capo al debitore, dovendosi guardare, non già al momento della stipula del singolo contratto, ma alla formazione progressiva del sovraindebitamento;
- quest'ultima, come messo in luce precedentemente, va posta in correlazione causale immediata e diretta con quanto sopra evidenziato in relazione alle necessità crescenti di sostenere le spese sopravvenute ed in parte non prevedibili relative al proprio nucleo familiare.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Si osserva ancora come sia lo stesso legislatore ad aver chiarito come "***si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile***.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)", mala fede, atti in frode o colpa grave che non emergono nel caso di specie.

2.4. Quanto ancora alle osservazioni formulate dalla creditrice rispetto alla "convenienza" della proposta, ritiene il Tribunale che quanto eccepito non incida sul giudizio di positiva convenienza del presente piano rispetto alla alternativa liquidatoria, anche per quanto concerne la creditrice suddetta.

Si ricorda come, ai sensi del novellato art. 70 co.7 CCII – applicabile anche alla presente procedura- occorra compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, con esclusivo riferimento al creditore che la contesti.

Impropriamente, pertanto, per citare le sue parole "…*Dynamica CP_3 contesta in ogni caso la convenienza del piano per i creditori rispetto ai possibili esiti di* ***un'esecuzione forzata****, sia poiché la liquidazione del patrimonio dalla Sig.ra Parte_1 potrebbe comportare un migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori (potendo contare su un reddito da lavoro dipendente e sul TFR) sia perché una normale procedura esecutiva comporterebbe comunque un migliore soddisfacimento delle ragioni creditorie*…", senza tenere conto di come il raffronto non vada operato in relazione alla procedura esecutiva individuale, ma – avuto riguardo al credito dell'opponente – con riferimento alla alternativa della liquidazione controllata.

Sul punto, evidenziano i gestori – da ultimo nella nota trasmessa in data 14.05.2025- che "*l'alternativa liquidatoria alla proposta presentata non è certamente conveniente per i creditori poiché, come precisato nella relazione depositata, la componente immobiliare è assente mentre quella mobiliare eccedente lo stipendio è pari a circa euro 2.000,00 consistente in un veicolo che la Pt_1 utilizza soprattutto per recarsi al lavoro.*

Procedendo ad un rapido calcolo considerando la durata della procedura liquidatoria in 3 anni (36 mesi) e la disponibilità mensile da dedicare alla procedura come indicata nella relazione (550,00 euro), ***si determinerebbe un attivo di euro 19.800,00 ai quali aggiungere i 2.000,00 per un totale di euro 21.800***" e dal quale sottrarre le ulteriori spese di procedura, avuto riguardo al compenso dei gestori ed a quello del legale che assiste il debitore.

Il tutto, senza contare che il TFR richiamato dall'opponente potrebbe essere attratto alla procedura liquidatoria solo ove maturato in costanza di essa, il che equivale a dire che potrebbe essere acquisito solo se la donna, che ha attualmente 55 anni, andasse in pensione entro i prossimi tre anni e la circostanza sembra radicalmente da escludersi.

Si ricorda, infatti, che ove il TFR non sia ancora esigibile, in pendenza della procedura, si esclude che il Liquidatore possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art 2120 c.c., quali (a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Il TFR è, infatti, un credito certo e liquido che diviene, tuttavia, esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro (Cass. 19708/2018).

Tanto chiarito, osservano i gestori, da ultimo nella nota depositata il 14.05.2025 che "*con la proposta formulata nella procedura di ristrutturazione dei debiti, invece, si prevede un attivo di circa euro 42.000,00 da pagare in 75 rate,* ***soddisfacendo il 50% dei crediti alla luce della soddisfazione prudenziale del 22% in caso di liquidazione controllata. Nello specifico, nei confronti della*** *Controparte_3* ***, alla luce di quanto già rimborsato alla finanziaria (circa 10.000,00 a fronte di un prestito di euro 21.206,01) e di quanto andrà a restituire con il piano proposto (euro 10.582,50) la finanziaria, qualora il piano dovesse essere omologato, recupererebbe l'intero capitale erogato***".

Condividendosi il giudizio formulato, emerge – pertanto- come, per nessuno dei creditori, ivi compresa l'opponente, vi possa ragionevolmente essere una maggior soddisfazione mediante l'alternativa liquidatoria, sussistendo pertanto i presupposti per l'omologa del piano.

2.5. Quanto alla durata del piano proposto si osserva come, per quanto evidenziato dalla Suprema Corte, che è "*…omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019.

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore oggi concordato minore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019, forme di volontà oppositiva quivi espressamente manifestate dalla creditrice opponente, fondate su rilievi non condivisi e superati dalle argomentazioni, tutte, che precedono.

2.6. Occorre, da ultimo, pronunciarsi sulla possibilità per il presente piano di prevedere la falcidia delle cessioni del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento rilasciate in favore degli Istituti di credito.

L'orientamento di merito qui condiviso evidenzia, al riguardo, come "…*Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando a contrario, non avrebbe ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore. Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro favor per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione.*

Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori….La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura" (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Si osserva, ancora e nello specifico, come la cessione del quinto ha un'efficacia meramente obbligatoria, fintantoché il credito non diviene esigibile: sia il cessionario che l'assegnatario del quinto non beneficiano di un effetto definitivo, come nella cessione del credito *tout court*, ma soltanto di una modalità di riscossione, che richiede successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale, e con la *par condicio*, avuto riguardo a ciò che residua alla data di apertura del concorso. Proprio dalla concorsualità della procedura si è visto conseguire inevitabilmente il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti nel frangente stesso in cui il concorso dei creditori prende avvio, con l'effetto che la prosecuzione di un mutuo o di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto dello stipendio, sarebbe inammissibile risolvendosi in una lesione della richiamata *par condicio*.

La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano infatti il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (vedi Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Finchè il credito non diviene esigibile, cessione e assegnazione concretizzano una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto.

Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa.

L'art 67 co.3 C.C.I.I. dispone oggi espressamente che "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*".

Appare a tale riguardo, opportuno poi precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c.

La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

3. Relativamente, infine, alle precisazioni contenute nella nota del 14.05.2025 dei gestori, si deve dare atto che la società creditrice *CP_3* *CP_3* è titolare di un credito di euro 21.165,00 al 31/03/2025, importo inferiore di euro 1.530,00 rispetto a quanto indicato nella relazione considerato le successive rate pagate sino all'emissione del decreto di questo G.D. del 28.03.2025, dovendosi conseguentemente procedere alla modifica del piano recependo tale minore importo.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

ONERA la ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 8 dell'art. 70 CCII, nell'apposita area del sito web del Tribunale o del *Controparte_5*, depurata dai dati sensibili o riservati e che possano nuocere alla privacy del debitore e dei terzi coinvolti;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

AFFIDA al gestore il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che i gestori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019 come riformato dal d.lgs. 136/2024, provvedano a comunicare la presente sentenza ai creditori.

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoleto, 27.05.2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara Trabalza